

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **CE.S.PO.E.- Centro Studi Popolari Europei**, che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale", potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
2. La sede dell'Associazione è in Roma, via Alberico II, n° 4.
3. Il trasferimento della sede legale non costituisce modifica dello statuto, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione denominata Centro Studi Popolari Europei - CE.S.PO.E, di seguito indicata come "Associazione" non ha scopo di lucro e l'adesione ad essa di ogni singolo associato, sia esso persona fisica o giuridica, comporta l'osservanza del presente Statuto.

Articolo 2 (Durata)

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei tre quarti dei propri componenti.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione senza fini di lucro con finalità analoghe o affini, ovvero a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 3 (Scopi ed attività dell'Associazione)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare tali finalità hanno come punto di riferimento:

- la diffusione di una cultura della vita dal concepimento alla morte naturale;
- la diffusione di una cultura della famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio fra uomo e donna;
- la diffusione di una cultura che sostenga il primato della libertà di educazione in capo alla famiglia;
- la diffusione di una cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione a livello europeo e internazionale.

Le attività sopra descritte hanno come conseguenza necessaria la volontà di:

- valorizzare la persona offrendo uno strumento efficace di incontro, dibattito, formazione ed informazione sugli aspetti della conoscenza, oggetto degli interessi prevalenti dei giovani e degli anziani stessi, sotto la guida di esperti e studiosi, nella prospettiva di offrire la possibilità di un aggiornamento culturale scientificamente corretto;
- favorire la partecipazione delle persone nella vita socio-culturale mediante la realizzazione di apposite iniziative;
- promuovere iniziative di qualsiasi genere nel campo della cultura, delle arti, del turismo, delle attività sociali, anche attraverso studi, ricerche, pubblicazioni ed organizzazione di laboratori attrezzati.

Articolo 4 (Rapporti con altri enti e organizzazioni)

1. L'Associazione, nel rispetto della reciproca autonomia organizzativa e amministrativa, può stabilire con altri enti e organizzazioni similari forme di collaborazione organiche e continuative.
2. L'Associazione, in base allo Statuto e ai regolamenti approvati dall'Assemblea generale, ha la facoltà di aderire ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Articolo 5 (Adesione dei soci)

1. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutte le persone di età superiore a 18 anni che siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini sociali e facciano richiesta sottoscrivendo una domanda di adesione con la quale dichiarino di condividere gli scopi istituzionali e si impegnino a rispettarne lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni degli organi e a pagare le quote sociali.

3. Possono altresì aderire associazioni, movimenti, centri studi e altre organizzazioni con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, secondo le modalità fissate dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dall'Assemblea generale. Salvo diversa indicazione dei suddetti regolamenti i rappresentanti delle organizzazioni aderenti partecipando all'Assemblea con diritto di voto (1 voto per ogni organizzazione aderente) se in regola con i pagamenti della quota. Ogni organizzazione aderente resta autonoma sul piano giuridico, organizzativo e amministrativo.

4. Possono essere invitate ad aderire all'Associazione in qualità di soci onorari, secondo le modalità precisate nei regolamenti approvati dall'Assemblea Generale, personalità che si siano distinte negli ambiti che rientrano tra gli scopi dell'Associazione o che abbiano contribuito in modo particolare all'attività dell'Associazione stessa, esonerandole dal versamento della relativa quota. I soci onorari non posseggono elettorato attivo o passivo negli organi dell'Associazione salvo le eccezioni previste dal presente Statuto.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 15 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Con regolamento approvato dall'Assemblea Generale sono altresì precisati i criteri per la definizione delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale a carico dei soci ordinari, le quote sociali applicabili alle Associazioni e agli altri enti di cui al paragrafo 3 e le altre modalità della loro partecipazione alle attività dell'Associazione e all'elezione dei suoi organi.

6. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti interni e delle altre norme che discendono dalle norme statutarie, nonché al pagamento delle quote associative fissate secondo quanto previsto dal presente Statuto.

7. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo fino all'adozione del regolamento di organizzazione interna approvato dall'Assemblea, che potrà disporre diversamente.

8. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Presidente. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio o dei fondi dell'Associazione. Le quote sociali e i contributi non sono trasmissibili e in caso di recesso, decadenza o esclusione non sono soggette a restituzione.

9. La proposta di decadenza o esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per essere sottoposta all'Assemblea per uno dei seguenti motivi:

- a) non ottemperanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
- b) inadempienza ingiustificata al versamento delle quote;
- c) interdizione, inabilitazione, morte.
- d) attività contraria agli interessi associativi;
- e) condanna con sentenza penale irrevocabile che comporti interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 7 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 8 (Organi dell'Associazione)

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Segretario Amministrativo
- e) il Direttore scientifico
- f) il Comitato scientifico
- g) il Presidente del Comitato scientifico;

2. L'Assemblea Generale è composta dai soci regolarmente iscritti e dal rappresentante legale ovvero un delegato debitamente incaricato per ciascuna delle associazioni, organizzazioni o persone giuridiche eventualmente aderenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'organo; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati e comunque non inferiore ad un terzo dei titolari. Nel quorum non si computano i soci non in regola con le quote.

3. L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno, anche con modalità telematica, per approvare il programma di attività e i bilanci. L'Assemblea si riunisce inoltre almeno una volta ogni tre anni per fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale tra un minimo di 10 e un massimo di 40, e procedere al suo rinnovo. L'Assemblea si riunisce altresì per approvare o modificare i regolamenti interni, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente, nonché, in via straordinaria, su convocazione del Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno un decimo dei componenti e negli altri casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni. Procedure e termini di convocazione, non inferiori a 24 ore, dell'Assemblea Generale e il suo svolgimento, compresa l'espressione del voto per delega o per via telematica, sono disciplinati con deliberazione dall'Assemblea medesima. L'Assemblea può delegare l'adozione di regolamenti interni previsti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo Nazionale previa definizione dei principi generali.

4. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 10 e non più di 40 soci ordinari regolarmente iscritti, metà dei quali, di norma, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in rappresentanza dei soci individuali e metà in rappresentanza di movimenti, associazioni, partiti e altre organizzazioni aderenti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario Amministrativo, il Direttore Scientifico, uno o più Vice Segretari, i componenti e il Presidente del Comitato scientifico.

5. Il Consiglio Direttivo:

- a) approva il progetto di programma di attività ed è responsabile della sua esecuzione dinanzi all'Assemblea;
- b) approva i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) è preposto alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelle che lo statuto e la legge demandano all'Assemblea Generale, e può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente, al Segretario Amministrativo, al Direttore Scientifico o ad altri componenti del Consiglio Direttivo;
- d) approva i regolamenti delegati dall'Assemblea generale, fissa le direttive d'organizzazione e d'azione, stabilisce le quote associative annuali, delibera l'eventuale adesione a manifestazioni, iniziative o altre organizzazioni o federazioni, nonché provvede a tutte le altre attività che gli sono demandate dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- e) può conferire specifici incarichi di coordinamento anche a soci che non siano componenti del Consiglio Direttivo Nazionale medesimo, nonché, in caso di componenti vacanti, può procedere all'integrazione provvisoria del Consiglio Direttivo fino al rinnovo delle cariche sociali da parte dell'Assemblea;
- f) può nominare dei referenti regionali e locali dell'associazione nonché proporre all'Assemblea un regolamento sull'articolazione di uffici periferici dell'associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in presenza, anche con modalità telematiche, di almeno un terzo dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' ammesso il voto per delega e per via telematica; ogni componente del Consiglio Direttivo Nazionale non può essere titolare di più di una delega.

7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, rappresenta politicamente l'associazione nelle relazioni esterne e assicura, con il Segretario amministrativo e il Direttore scientifico, in conformità con le rispettive competenze fissate dallo statuto e dai regolamenti interni, l'esecuzione delle deliberazioni del Direttivo e il coordinamento dell'attività dell'associazione.

8. Al Segretario amministrativo spetta la rappresentanza legale dell'associazione, cura la raccolta e l'amministrazione dei fondi nonché la redazione dei verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo, provvede alla redazione dei bilanci e rendiconti da sottoporre all'esame del consiglio direttivo e all'approvazione dell'assemblea e può essere coadiuvato da uno o più vice segretari.

9. Il Direttore scientifico coordina l'attività scientifica, editoriale, di ricerca e formazione dell'associazione, avvalendosi dei coordinatori delle aree tematiche eventualmente nominati dal Consiglio direttivo.

10. Il Comitato scientifico è composto da soci ordinari ovvero onorari esperti di chiara fama o competenza nei settori di interesse dell'Associazione, ciascuno dei quali è nominato per una durata di tre anni, rinnovabile, dal Consiglio Direttivo che ne designa oltre al Presidente, uno o più Vice Presidenti. Il Comitato scientifico esprime raccomandazioni, pareri e proposte sui programmi di attività dell'Associazione nonché sulle questioni eventualmente sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

11. Il Presidente del Comitato Scientifico convoca e presiede il Comitato scientifico, ne assicura la funzionalità e lo sviluppo, formulando anche proposte al Comitato scientifico sulla sua integrazione, e può svolgere compiti di alta rappresentanza dell'associazione, d'intesa col presidente dell'associazione, nei rapporti con il mondo accademico e le istituzioni nazionali e internazionali.

11. Con regolamento approvato dall'Assemblea Generale possono essere disciplinati le modalità di convocazione, riunione e funzionamento, anche per via telematica, degli organi dell'Associazione nonché l'articolazione dell'Associazione sul territorio.

Articolo 9 (Patrimonio e gestione finanziaria)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, salvo il riconoscimento giuridico e le relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente, da:

- a) quote sociali annuali dei Soci;

- b) eventuali contributi supplementari o elargizioni dei Soci o di terzi;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- d) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- f) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- g) ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo in conformità con quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

2. Base dell'autofinanziamento dell'Associazione sono le quote di adesione. Contributi pubblici e privati, raccolte di fondi e altre forme di autofinanziamento possono essere organizzate in conformità con il presente Statuto, con i regolamenti interni e con la normativa vigente.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione si applica l'articolo 2, paragrafo 2.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. Il controllo della gestione finanziaria è di competenza del Segretario amministrativo.

6. L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7. Ogni anno l'assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo predisposta dal Segretario amministrativo, il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività:

- a) attività istituzionali;
- b) attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
- c) attività commerciali;
- d) raccolta di fondi.

8. Dal rendiconto devono, inoltre, risultare i lasciti e le donazioni. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione di missione, entrambe approvate dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto contabile, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Il termine di cui al paragrafo 8 potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e alle attività dell'Associazione.

10. Il rendiconto, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 10 (Trasparenza)

1. Tutta l'attività dell'Associazione è improntata al principio di trasparenza. Dei bilanci e dei principali atti viene pubblicata copia sul sito dell'Associazione.

2. Le questioni inerenti alle violazioni delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, ai comportamenti che ledono l'onore e la dignità dell'Associazione, ai casi di incompatibilità con la qualifica di socio o con gli incarichi ricoperti nell'Associazione nonché alle controversie tra i soci sull'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti interni vengono esaminate dal Consiglio Direttivo

3. Ogni socio nonché ogni organo dell'Associazione può chiedere il giudizio del Consiglio Direttivo il quale può tuttavia iniziare il procedimento anche di propria iniziativa.

4. Contro le decisioni del Consiglio direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea.

4. L'espulsione è proposta in caso di gravi violazioni dello Statuto, di assunzione pubblica di posizioni in aperto contrasto con le finalità dell'Associazione, di accertata indegnità morale o di condanna penale o altro procedimento penale che sulla base della normativa vigente è incompatibile con la copertura di incarichi pubblici. L'espulsione è decisa dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 (Norme transitorie e finali)

1. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con voto a maggioranza assoluta dei soci regolarmente iscritti, rappresentati anche per delega o in via telematica.

2. Per quanto non disposto dal presente Statuto e dai regolamenti interni si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia.

3. In via transitoria, tutti i soci fondatori sono componenti del Consiglio Direttivo fino al primo rinnovo delle cariche, entro 3 anni dalla costituzione dell'Associazione; il Consiglio Direttivo così composto e fino al primo rinnovo delle cariche entro il termine di cui al precedente periodo può cooptare nel suo seno ulteriori soci anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7.